

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOV. 2001

30 NOV. 2001

ADDI' NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMIGANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - FORMISANO - GARGANO -

DELIBERAZIONE N° 1824

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA di ACCORDO
DI PROGRAMMA SUI RIFIUTI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART.4
COMA 4 DEL D.LGS. 22/87



Oggetto: Approvazione schema di accordo di programma sui rifiuti agricoli ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.Lgs. 22/97

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore _____ all'Ambiente

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984;

Visto il D. Lgl. N. 27 del 5 febbraio 1997 di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 91/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio ed in particolare gli artt. 3,4,5 che prevedono la promozione e la stipula di contratti di programma con soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego delle materie prime e dei prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ;

Vista la L.R. 27/98 in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;

Premesso che:

su sollecitazione delle Organizzazioni Professionali Agricole, l'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio, ha convocato le stesse, in data 12 dicembre 2000, a partecipare ad un tavolo tecnico per discutere sulla situazione dei rifiuti in agricoltura e per valutare l'opportunità, al fine di favorire la prevenzione e la riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti, il loro recupero e riciclaggio, il conseguimento di livelli ottimali di utenza di smaltimento, di stipulare un accordo di programma con la possibilità di stabilire, per i produttori agricoli, agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel pieno rispetto delle normative comunitarie vigenti;

in tale sede, le Organizzazioni di cui sopra si sono dichiarate favorevoli ad attivare gli accordi di programma di cui all'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97;

Per la predisposizione della proposta di accordo da sottoporre in fase successiva alla stipula da parte degli Enti interessati nonché da parte delle organizzazioni professionali stesse, si sono tenuti, presso l'Assessorato all'Ambiente, in data 20/02/2001, e in data 12/03/2001 degli incontri tecnici a cui sono stati invitati i rappresentanti dei Consorzi Obbligatori previsti dal D.Lgs.22/97 (COAU, COBAT, CONAI, POLIECO, CONIP), i rappresentanti delle Province competenti in materia, i rappresentanti del mondo agricolo e i funzionari della Regione Lazio;

nella stesura di tale proposta si è tenuto conto delle proposte e modifiche richieste da rappresentanti di cui sopra.

Visto il parere positivo della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali concernente la proposta di deliberazione "Accordo regionale di programma per la gestione dei rifiuti agricoli" determinazione n. 10/01 del 23 ottobre 2001;



Evidenziate le considerazioni dell'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti pervenute con nota del 01/08/2001 con prot. ONR/01/391;

Considerata l'opportunità, per quanto sopra esposto, di pervenire alla stipula di un accordo di programma che permetta, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi, la prevenzione, a riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti agricoli, il recupero e riciclaggio degli stessi, nonché il conseguimento di livelli ottimali di utenza di smaltimento,

ACQUA RIMBORSATA

Delibera

Di approvare lo schema di accordo di programma sui rifiuti agricoli allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;


di dare mandato al Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia, di apportare le modifiche che si riterranno necessarie per la stesura del documento definitivo. Il Direttore dovrà concordare eventuali modifiche con i soggetti interessati acquisendone il consenso. Lo schema e le eventuali modifiche costituiranno la base dell'accordo di programma definitivo da sottoscrivere dai soggetti interessati e da sottoporre a successiva approvazione formale conformemente alle attuali disposizioni normative.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 co. 32 della Legge 15 Maggio 1997 n. 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



- 4 DIC. 2001

1834
ALLEG. N. 1 DEL D. N.
DEL 30 NOV. 2001

Or

**ACCORDO DI PROGRAMMA
RIFIUTI AGRICOLI**

*Allegato composto di
11-20 pag.*

4

11

ACCORDO DI PROGRAMMA

L'anno 2001...il giorno..... del mese di in Roma, presso.....
..... ai sensi degli artt., 3, 4 e 5 del D. Lgs. 22/97

TRA

REGIONE LAZIO con sede in Roma,
rappresentata in questo atto da autorizzato
con deliberazione dalla Giunta regionale n..... del.....

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI

- FROSINONE
- LATINA
- RIETI
- ROMA
- VITERBO

E

- COLDIRETTI
- CIA
- CONFAGRICOLTURA
- CONSORZIO OBBLIGATORIO DEGLI OLI USATI (COOU)
- CONSORZIO OBBLIGATORIO DELLE BATTERIE ESAUSTE (COBAT)
- CONSORZIO NAZIONALE DEGLI IMBALLAGGI (CONAI)
- CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO
- CONSORZIO ITALIANO ALLUMINIO (CIAL)
- CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO DI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA (COMIECO)
- CONSORZIO NAZIONALE PER IL RECUPERO ED IL RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO (RILEGNO)
- CONSORZIO PER LA RACCOLTA IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA (COREPLA)
- CONSORZIO RECUPERO VETRO (COREVE)



ab
1

- CONSORZIO PER IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA (CONIP)
- CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI IN POLIETILENE (POLIECO)
- CONSORZIO OBBLIGATORIO RACCOLTA E TRATTAMENTO OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI (CONOE)

•

DATO ATTO

- CHE il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), introduce una serie di strumenti negoziali nel settore del recupero, dello smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti, diretti a promuovere e favorire l'azione concertata e programmata di pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed anche associazioni di categoria;
- CHE, in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, un ruolo fondamentale è attribuito alla figura degli accordi e contratti di programma che, secondo le previsioni degli articoli 3,4 e 5 del D. Lgs n. 22/97, sono finalizzati rispettivamente alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio e, infine, al conseguimento di livelli ottimali di utenza raggiunta dai servizi di smaltimento;
- CHE il D.Lgs n. 22/97 prevede inoltre tutta una serie di strumenti per il controllo dei rifiuti i quali possono comportare difficoltà applicative connesse agli adempimenti amministrativi posti a carico dei soggetti privati, soprattutto per imprese agricole di piccole e medie dimensioni e che producono modeste quantità di rifiuti;
- CHE specificatamente il comma 4 dell'art.4 del D.Lgs. 22/97 consente di introdurre, attraverso lo strumento di contratto o di accordo di programma concluso con i soggetti economici, agevolazioni in materia di adempimenti



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

amministrativi per interventi che favoriscano il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, anche mediante la loro raccolta differenziata nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici;

- CHE tali semplificazioni devono, nel rispetto della disciplina comunitaria, favorire la gestione dei rifiuti senza creare distorsioni nel mercato ed alterazioni nella concorrenza e senza pregiudizio per l'efficacia delle azioni di controllo da parte degli enti preposti ed anzi favorendo e facilitando un maggiore controllo sulla correttezza della gestione del flusso di rifiuti, attraverso una più chiara responsabilizzazione dei soggetti coinvolti ed una più adeguata corrispondenza degli adempimenti amministrativi alle peculiari esigenze operative del settore considerato;
- CHE il D.Lgs. 17 marzo 1995, n.194, in attuazione della direttiva 91/414 CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, disciplina l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
- CHE, in particolare, la Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE, istitutiva del catalogo europeo dei rifiuti (e che entrerà in vigore il 1 gennaio 2002), modificata con Decisione della Commissione Europea 218/2001, del 16 gennaio 2001, elenca nella macrocategoria 15 (rifiuti di imballaggio) un codice specifico di rifiuti pericolosi (150110 - rifiuti di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze), consente di distinguere gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose dagli imballaggi che, anche attraverso la preventiva bonifica volta a diminuire la concentrazione di dette sostanze, non risultino più contaminati e possano, per tanto, essere classificati come rifiuti non pericolosi;
- CHE molte esperienze di raccolta differenziata e diversi studi specifici in materia hanno dimostrato l'utilità dei lavaggi ripetuti dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, con il recupero delle acque di pulizia al fine di eliminare i residui di prodotto e, conseguentemente, di ridurre la concentrazione di sostanze pericolose e che questa operazione di "bonifica", in specie, trova la sua giustificazione in



norme di buona pratica agricola e risponde esattamente alla ratio della normativa vigente in materia di rifiuti;

- CHE, la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, non prevede alcun obbligo di tenuta di formulario per il trasporto di rifiuti non pericolosi;
- CHE la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, prevede che i rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente le informazioni di cui all'ALL.1, sez A, della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, modificata, da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE;
- CHE la citata direttiva 84/631/CEE risulta espressamente abrogata dall'art.43del Regolamento (CEE) n.259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio e che con Decisione della Commissione n.94/774/CE, del 24 novembre 1994, è stato approvato il documento di accompagnamento standard, previsto dal suddetto Regolamento 259/93;
- CHE il modello di documento di conferimento rifiuti di cui all'ALL.B del presente Accordo contiene tutte le informazioni richieste dalla citata Decisione 94/774/CE
- CHE, ancora, per quanto concerne i registri di carico e scarico dei rifiuti, l'art.4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, nel richiamare espressamente l'art.14 della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, dà facoltà agli Stati membri di esigere o meno tale adempimento dai produttori di rifiuti;
- CHE ai sensi dell'art.58, comma 7 ter del D.Lgs. n. 22 cit., così come integrato dall'art.4, comma 27 della L. 9 dicembre 1998, n.426 (c.d. Ronchi ter), i rifiuti



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività;

- CHE con nota esplicativa del 14 dicembre 1999, n.3402/V il Ministero dell'Ambiente, nel fornire chiarimenti sui soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli artt.11, comma 3 e 12, comma 1 del D.lgs.5 febbraio 1997, n.22, con particolare riferimento ai medici, ha precisato l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e della comunicazione al catasto riguardo i rifiuti sanitari prodotti da Enti (complessi organizzati di persone e cose aventi autonoma soggettività di diritto) che erogano prestazioni sanitarie e da attività sanitarie erogate da professionisti nell'ambito di un'organizzazione di impresa (a macro titolo esemplificativo, non esaustivo, cliniche o poliambulatori) e che restano esclusi dal predetto obbligo i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in un'organizzazione di impresa (singoli professionisti, anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari);
- CHE scopo del presente accordo è quello di rendere concretamente applicabile alle imprese agricole, pure in considerazione della limitata quantità di rifiuti prodotti, una legge di importanza fondamentale per i valori costituzionalmente garantiti della tutela ambientale;
- CHE pertanto si è valutata l'opportunità di definire, attraverso un contratto di programma quadro nonché attuativo, un sistema integrato di gestione dei rifiuti provenienti dalle imprese agricole con lo scopo di:
 - stimolare le suddette imprese ad una applicazione concreta e convinta della nuova normativa;
 - aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;
 - semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
 - favorire la raccolta differenziata;

TUTTO CIÒ PREFESSIONO

le parti del presente accordo, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:



Art. 1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) Con il presente Accordo le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti agricoli che, in attuazione dei principi espressi dal D.Lgs. n. 22/97, favorisca la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio di tali rifiuti, semplificando al tempo stesso le procedure a carico delle imprese e aumentando l'efficacia dei controlli;
- 2) Il presente Accordo si applica ai seguenti rifiuti:
 - a) Oli e filtri usati da motori e circuiti idraulici;
 - b) Batterie;
 - c) Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati;
 - d) Rifiuti sanitari ad uso zootecnico, farmaci veterinari e farmaci veterinari scaduti;
 - e) Materiale plastico per la pacciamatura e la copertura delle serre e tubi in plastica per irrigazione
 - f) Imballaggi e rifiuti di imballaggio derivati da attività agricole;
 - g) Filtri d'aria;
 - h) Rifiuti metallici ferrosi e non;
 - i) Pneumatici usurati;
 - j) Oli e grassi vegetali ed animali esausti;
 - k) Altre tipologie di rifiuti concordemente individuate dalle parti firmatarie.
- 3) Con il presente Accordo vengono fissate le linee guida ed i criteri di indirizzo e coordinamento per la applicazione in sede locale di specifici contratti di programma in conformità delle finalità indicate all'art.4 del D.Lgs. 22/97 da concludersi tra i soggetti direttamente interessati dal presente accordo di programma.

Art. 2

RIFERIMENTO NORMATIVO

Il riferimento normativo fondamentale è costituito dal decreto legislativo 5 Febbraio 1997 n.22 e successive modifiche e integrazioni nonché dalla Legge Regionale 9 luglio 1998 n. 27, recante "Disciplina Regionale della gestione dei rifiuti".

In particolare, il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 4 comma quarto, del D.Lgs. 22/97 che consente di introdurre "agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie" al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata e si integra con i principi della L. R. n. 27/98 intesi, tra l'altro, a promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, il recupero ai fini della riduzione dello smaltimento finale, nonché a favorire lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini ai luoghi di produzione al fine di ridurne i movimenti.

ART. 2 BIS

RACCOLTA

Presso i luoghi di rivendita al dettaglio di prodotti ed esercizi per l'agricoltura possono essere allestiti punti di raccolta dei rifiuti, sotto il controllo dei gestori delle isole ecologiche, i quali sono tenuti a provvedere al ritiro dei rifiuti ed all'adempimento degli oneri amministrativi connessi.

Al trasporto dei rifiuti effettuato dal produttore verso il punto di raccolta si applicano le disposizioni di cui all' art.4, commi 5), 6) e 7).

Il titolare della rivendita al dettaglio, al momento del conferimento dei rifiuti, sottoscrive il documento di cui all'All. B del presente Accordo, secondo le modalità ed ai fini indicati nell'art.4.



ART. 3

STAZIONI ECOLOGICHE

Le stazioni ecologiche, regolarmente allestite ed autorizzate secondo la normativa vigente, realizzate e gestite da soggetti pubblici e/o privati, possono essere fisse o mobili e devono rispondere a criteri di efficienza e di economicità, garantendo un alto grado di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

- STAZIONI ECOLOGICHE FISSE:

Le stazioni ecologiche fisse devono:

- essere strutturate al fine di consentire la selezione ed il deposito per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute (D.Lgs. n. 40/2000);
- essere accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti;
- essere sorvegliate dal gestore negli orari di apertura al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture adibite al deposito ed alla raccolta;
- essere rese accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti;

- STAZIONI ECOLOGICHE MOBILI:

Le stazioni ecologiche mobili devono:

- servirsi di mezzi di trasporto adeguati e debitamente autorizzati secondo la norma vigente;
- essere organizzate al fine di garantire alle aziende agricole il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non;
- predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un calendario, da comunicare alle associazioni di categoria convenzionate ed all'ente locale competente, in cui



siano stabiliti i luoghi e gli orari degli appuntamenti per lo svolgimento delle attività di raccolta, previsti per l'anno successivo a quello di riferimento;

In particolare, il gestore della stazione ecologica mobile deve:

- effettuare il deposito dei rifiuti sui propri mezzi per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- provvedere, entro 15 giorni dalla prima operazione di carico, ad effettuare il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero, ovvero alle stazioni intermedie di smistamento dei rifiuti eventualmente esistenti;
- provvedere alla compilazione del formulario di trasporto secondo le disposizioni vigenti.

ART. 4

TRASPORTO, RACCOLTA E DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRESSO LE STAZIONI ECOLOGICHE

1) Per poter beneficiare dei servizi offerti dall'isola ecologica, le imprese, singole o associate, devono sottoscrivere con il gestore specifici contratti, o aderire alle convenzioni eventualmente stipulate tra il gestore e le associazioni di categoria rappresentative.

2) Il gestore dell'isola ecologica predispone e fornisce ai soggetti convenzionati ed ai titolari dei punti di rivendita presso i quali è allestito un punto di raccolta i modelli di documento di conferimento dei rifiuti, di cui all'All. B del presente Accordo.

3) Tale documento, che accompagna il trasporto dei rifiuti, ai sensi del comma 5 del presente articolo, viene redatto in 2 esemplari, firmato e datato dal detentore e controfirmato dal gestore dell'isola ecologica o un suo delegato, al momento del conferimento dei rifiuti”.



4) Il documento di conferimento del rifiuto dovrà contenere i seguenti dati:

- a) nome e indirizzo del produttore o detentore;
- b) origine, tipologia e quantità di rifiuto, codice CER;
- c) dati identificativi della isola ecologica, del soggetto pubblico o privato che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti e del soggetto che provvede al trasporto;

5) Il trasporto in conto proprio verso i punti di raccolta e verso le stazioni ecologiche di rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalle quantità trasportate, e di rifiuti pericolosi per quantitativi non superiori ai 30 Kg o 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti, non costituisce attività di trasporto a titolo professionale e non necessita di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'art.30, comma 4 del D.Lgs.22/97.

Il trasporto deve essere accompagnato dal documento di conferimento di cui all'ALL B del presente Accordo. Tale documento deve essere conservato dal produttore del rifiuto e dal gestore dell'isola ecologica per almeno 2 anni e si considera sostitutivo del formulario di identificazione di cui all'art.15 del D.Lgs.22/97.

6) L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30 del D.Lgs.22/97, non è parimenti richiesta per il trasporto effettuato direttamente dai produttori agricoli ai punti di raccolta ed alle isole ecologiche delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti, per singolo trasporto:

- a) due accumulatori esausti;
- b) quindici litri di olio esausto;
- c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari.

7) Il trasporto di rifiuti pericolosi, per quantitativi eccedenti i 30 Kg o 30 litri al giorno deve essere accompagnato dal formulario di identificazione di cui all'art.15 del D.Lgs.22/97.



8) Il gestore della stazione ecologica provvede a riportare sul proprio registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione di tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi in entrata e in uscita.

Il produttore che conferisce i rifiuti pericolosi e non pericolosi alla stazione ecologica adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, nei casi previsti dalla legge, attraverso il gestore dell'isola ecologica.

ART. 5

REALIZZAZIONE DI STAZIONI ECOLOGICHE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

- 1) Le stazioni ecologiche, realizzate da soggetti pubblici o privati per la selezione, il raggruppamento e la raccolta differenziata dei rifiuti indicati all'art.1 del presente Accordo, possono essere allestite anche all'interno delle strutture già esistenti per lo stoccaggio dei rifiuti. Le aree per l'allestimento delle stazioni ecologiche possono essere altresì messe a disposizione dai soggetti di cui al seguente comma 3.
- 2) Ai fini della gestione delle stazioni ecologiche, vengono stipulate apposite convenzioni con le associazioni rappresentative delle imprese singole e associate, in cui siano determinati i corrispettivi del servizio e le specifiche condizioni per il conferimento dei rifiuti.
- 3) Le stazioni ecologiche previste dall'art.3 del presente Accordo, possono essere realizzate anche da imprese che producono rifiuti, ovvero dai distributori dei prodotti da cui si originano i rifiuti oggetto del presente Accordo.
- 4) In sede di Accordi Provinciali vengono definite le modalità con cui altri soggetti privati possono realizzare le stazioni ecologiche previste dal presente Accordo.

ART. 6

CONVENZIONI CONSORZI OBBLIGATORI/SERVIZIO PUBBLICO

Il gestore della stazione ecologica (fissa o mobile) provvede a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Obbligatori, o con i soggetti dagli stessi indicati,



per l'invio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti nonchè con i gestori del Servizio Pubblico per favorire anche la raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi.

ART. 7

IMPEGNI DELLA REGIONE

La Regione Lazio si impegna a:

- emanare entro trenta giorni dalla firma del presente accordo, un atto di indirizzo per la gestione dei rifiuti agricoli sulla base dell'allegato "A" che fa parte integrante della presente intesa di programma;
- sostenere ed incentivare la costituzione delle stazioni ecologiche e di impianti di selezione dei rifiuti.

ART. 8

IMPEGNI DELLA PROVINCIA

La Provincia si impegna a:

- coordinare i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti agricoli, coinvolgendo tutte le Associazioni degli agricoltori ed i Comuni interessati;
- favorire accordi fra i gestori delle stazioni ecologiche e i Consorzi obbligatori per il recupero dei rifiuti;
- favorire la stipula di accordi di programma, localmente applicabili alla gestione dei rifiuti, in sintonia con il presente accordo;
- a rilasciare a norma di legge le autorizzazioni ai gestori delle stazioni ecologiche.

ART. 9

IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

Le Organizzazioni Professionali Agricole si impegnano a:

- dare la più ampia diffusione al presente accordo, attraverso i propri mezzi di informazione;



- attivarsi affinché i propri associati ottemperino, sulla base del presente accordo, alle disposizioni nazionali in materia di rifiuti agricoli nonché sottoscrivano le disposizioni procedurali per il conferimento di questi presso le stazioni ecologiche.

ART. 10

DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) Il deposito temporaneo allestito presso le stazioni ecologiche deve essere effettuato per tipologie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi e sanitari, nel rispetto delle norme che ne disciplinano la gestione.
- 2) In particolare dovranno essere assunte le seguenti precauzioni:
 - a) le batterie devono essere stoccate in appositi cassonetti forniti gratuitamente dal COBAT a tenuta di acido, approvati dal COBAT stesso e dovranno essere conservati in locali idonei a prevenire versamenti e dispersioni delle sostanze liquide;
 - b) gli oli ed i filtri esauriti da motori, trasmissioni e ingranaggi devono essere stivati, prima del conferimento, in contenitori a tenuta, forniti gratuitamente dal Consorzio Oli usati, adatti a conservarli in condizioni idonee, eliminando i rischi di rottura e sversamenti. Gli oli non possono essere miscelati con acqua, oli vegetali, miscele acquose, emulsioni oleose, idrocarburi, solventi organici clorurati; in particolare i contenitori devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza il riempimento e lo svuotamento, apposita etichettatura in base alle norme che disciplinano imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi; le operazioni di messa in riserva o deposito temporaneo saranno svolte su apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e l'ambiente;
 - c) i produttori agricoli devono provvedere, prima del conferimento, al lavaggio con acqua dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari al fine di

asportare la massima quantità possibile di prodotto come da allegato A).
Sui contenitori così conferiti verrà effettuato un controllo a campione.

- 3) I contenitori dei prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di cui al comma 2 lettera c), sono considerati, ai fini della gestione, rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 7 comma 3, lettera a) del D Lgs. 5 febbraio 1997 n 22.


ART. 11 MODALITA' ATTUATIVE

- 1) La Regione si impegna a dare pubblicità al presente Accordo di programma attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 2) i soggetti firmatari del presente accordo si impegnano ad effettuare un'adeguata campagna di informazione sui contenuti dell'intesa e dei contratti attuativi, al fine di assicurare le numerose partecipazioni e collaborazioni degli Operatori interessati nella corretta gestione dei rifiuti ;
- 3) se ritenuto utile, ed eventualmente in conformità con le disposizioni contenute del presente Accordo di programma, i soggetti direttamente interessati alla gestione dei rifiuti possono promuovere, in sede locale, specifici contratti di programma indicati nell'art.1, nell'ambito dei quali vanno più dettagliatamente definiti:
 - a) i soggetti coinvolti a diverso titolo nelle operazioni di conferimento, raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti ed i casi e le modalità di realizzazione e di gestione di isole ecologiche da parte di soggetti privati;
 - b) gli adempimenti amministrativi in capo a ciascun soggetto;
 - c) le tipologie di rifiuti interessate;
 - d) le modalità di conferimento e di gestione dei rifiuti e i corrispettivi per i servizi forniti;
 - e) la dislocazione delle stazioni ecologiche ai fini della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti.



ART. 12

Le parti si impegnano ad individuare tra loro i componenti di un comitato di gestione, che resta in carica per 2 anni, capace di risolvere con rapidità e condivisione le problematiche che dovessero sorgere in ambito operativo e normativo, con il compito di monitorare lo stato di attuazione del presente accordo, di verificarne la regolare attuazione, di esaminare le difficoltà insorte e suggerire le eventuali integrazioni, convocando le parti ogni qualvolta vi sia la necessità di apportare modifiche all'accordo e, comunque, almeno una volta l'anno.



Allegato A)

DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI DERIVANTI DA LAVORAZIONI AGRICOLE

1) FINALITA'

Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari allo scopo di evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo, nonché di favorire forme di recupero dei rifiuti di imballaggio costituiti dai contenitori vuoti.

I rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari sono classificabili non pericolosi, ai sensi della Decisione 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni di cui all'art.2 della decisione succitata.

Al fine di contenere le concentrazioni del prodotto entro i predetti limiti, i produttori devono ottimizzare l'uso del prodotto tramite "lavaggio" con acqua degli imballaggi vuoti e l'impiego della miscela così ottenuta per trattamenti fitosanitari, secondo le procedure descritte al successivo punto 3.

I contenitori dei prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di cui alle presenti disposizioni, possono essere considerati anche, ai fini dello smaltimento, rifiuti speciali assimilabili agli urbani. E' compito dei Comuni stabilire, con proprio regolamento scritto, la frazione di rifiuti speciali non pericolosi da assimilare per quantità e qualità ai rifiuti urbani.

2) DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per :

- a) Prodotto Fitosanitario: sono da intendersi prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
 - 1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - 2) favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - 3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinari da particolari disposizioni;
 - 4) eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
- b) Contenitore vuoto: il contenitore vuoto corrisponde all'imballaggio primario, cioè all'imballaggio a diretto contatto con il prodotto fitosanitario, svuotato dal suo contenuto. I rifiuti di imballaggio, secondario e terziario, qualora non siano venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, non sono oggetto delle presenti disposizioni.
- c) Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti: si intende per operazione di lavaggio aziendale l'allontanamento, mediante lavaggio con acqua, dei residui di prodotti fitosanitari presenti nei contenitori, con riutilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario. L'operazione di lavaggio aziendale, condotta

secondo le modalità contenute al successivo punto 3 del presente allegato, è da considerare operazione necessaria allo scopo di classificare i contenitori vuoti come rifiuti speciali non pericolosi; pertanto solo a seguito di tale operazione i contenitori vuoti potranno essere affidati al gestore dell'isola ecologica mediante apposita raccolta differenziata. Il contenitore vuoto che ha subito l'operazione di lavaggio aziendale secondo le modalità contenute al punto 3) del presente allegato potrà essere riutilizzato per recupero di materia o di energia, ovvero, ove ciò non sia attuabile, avviato a smaltimento.

3) OPERAZIONE DI LAVAGGIO AZIENDALE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il lavaggio può essere manuale o meccanico:

- a) lavaggio manuale. Si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita e al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml). Si deve chiudere ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) ed eseguire non meno di 15 inversioni complete, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore va aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi. L'intera procedura deve essere ripetuta 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenitore, ove necessario. Ai fini delle presenti disposizioni va inteso come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotto fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali i prodotti fitosanitari da distribuire in polvere o in granuli); in questo caso, il contenitore andrà adeguatamente aperto ed accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile dal prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;
- b) lavaggio meccanico. Il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4,5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 30 secondi.

4) CRITERI GENERALI PER GLI UTILIZZATORI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, per usufruire del servizio di gestione differenziata dei contenitori vuoti presso le stazioni ecologiche, devono ottemperare alle disposizioni che seguono:

- a) sottoporre ad operazione di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le modalità definite al punto 3. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;



- b) ridurre, ove e possibile, il volume dei contenitori e richiuderli con tappo, ove presente;
- c) inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti al lavaggio aziendale e depositare temporaneamente in azienda in un locale chiuso e riparato dagli agenti atmosferici e secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dall'art. 6 lettera m) del D. Lgs. n. 22/97 ;
- d) in caso di rifiuti soggetti a raccolta differenziata, consegnare tutti i rifiuti secondo le indicazioni stabilite dal soggetto preposto al ritiro;

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente punto 3, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali andranno gestiti; è vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento od i incenerimento nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

Il gestore della stazione ecologica mette a disposizione dei produttori sacchi impermeabili per il conferimento dei contenitori di prodotti fitosanitari bonificati.

Al momento del conferimento il gestore della stazione ecologica controlla che i sacchi siano ermeticamente chiusi e che vi sia stata apposta una etichetta con gli estremi identificativi del conferente:

- ragione sociale dell'azienda agricola;
- indirizzo della sede operativa;
- codice fiscale;
- data di conferimento.

Sui contenitori conferiti può essere effettuato, da parte del gestore della stazione, controllo a campione al fine di verificare il corretto svolgimento dell'operazione di lavaggio.

ALLEGATO B
DOCUMENTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il sottoscritto nato a
 Il residente a via
 Tel. ; C. fisc:
 Azienda Agricola.....
 Sita in, Via

Nella sua veste di **PRODUTTORE** **DETENTORE**

Conferisce i sotto elencati rifiuti agricoli:

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Olio usato Kg..... | Cod. CER Stato fisico: * (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo:..... N. Colli/contenitori:..... Rifiuto destinato a:(recupero/smaltimento) |
| <input type="checkbox"/> Batterie esauste n. | Cod. CER Stato fisico: * (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo:..... N. Colli/contenitori:..... Rifiuto destinato a:(recupero/smaltimento) |
| <input type="checkbox"/> Filtri olio/gasolio n. | Cod. CER Stato fisico: * (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo:..... N. Colli/contenitori:..... Rifiuto destinato a:(recupero/smaltimento) |
| <input type="checkbox"/> | Cod. CER Stato fisico: * (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo:..... N. Colli/contenitori:..... Rifiuto destinato a:(recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche: |
| <input type="checkbox"/> | Cod. CER Stato fisico: * (1) (2) (3) (4) |




 13

| | |
|---|---|
| | Caratteristiche di pericolo:..... N. Colli/contenitori:..... Rifiuto destinato a:(recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche: |
| <input type="checkbox"/> | CONTENITORI DI FITOFARMACI BONIFICATI N. Cod. CER Rifiuto destinato a:(recupero/smaltimento) |
| DICHIARA <ul style="list-style-type: none"> di aver preso visione e di osservare quanto riportato nell'all. A) dell'Accordo di programma riguardo alle "DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI DERIVANTI DA LAVORAZIONI AGRICOLE" che i contenitori di fitofarmaci conferiti sono pertanto bonificati | |
| * CARATTERISTICHE FISICHE del rifiuto CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2.Solido non pulverulento; 3. Fangoso patabile; 4. Liquido. | |

IL PRODUTTORE/DETTENTORE

IL GESTORE DELLA STAZIONE ECOLOGICA

SIG.

O DEL PUNTO DI RACCOLTA

FIRMA.....

SIG.

FIRMA

STAZIONE ECOLOGICA DI DESTINAZIONE

SITA A

Via

Tel.....

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO:

C.FISC:

MEZZO USATO PER IL TRASPORTO

.....Li